



Class Action europea: come cambia il Codice del Consumo

E' stato pubblicato il decreto che, implementando la **Direttiva UE 2020/1828**, introduce anche in Italia la disciplina relativa alle azioni rappresentative, un nuovo strumento di tutela degli interessi collettivi dei consumatori che servirà a reagire alle violazioni della normativa comunitaria. Un vero e proprio "boost" per la normativa sulla *class action* italiana, che acquista così respiro internazionale. Di seguito una breve nota che illustra le principali novità apportate al nostro **Codice del Consumo**, che saranno efficaci dal prossimo giugno.



This PDF contains elements that are interactive.
Midnight blue text indicates there is hyperlinks.

Overview



Il **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 28** (il Decreto) introduce all'interno del Codice del Consumo la disciplina attuativa della Direttiva 1828. Le nuove norme, che si aggiungono - e in parte rinviano - alla disciplina dell'azione di classe di cui agli artt. 840-*bis* e ss. del codice di procedura civile, regolano la nuova **azione rappresentativa**, intesa come quell'azione promossa per la tutela degli interessi collettivi di un gruppo di consumatori, finalizzata ad ottenere un provvedimento inibitorio e/o risarcitorio. L'ambito di applicazione dell'azione è molto vasto e volto a proteggere dalle violazioni di normative di natura comunitaria che spaziano dalla tutela dei consumatori alla protezione dei dati personali, dalla salute alla concorrenza sleale. I nuovi strumenti di tutela potranno essere utilizzati dagli enti legittimati, anche senza necessità di mandato da parte dei consumatori interessati, a partire dal prossimo **25 giugno 2023**.

Codice del Consumo	Highlights	Takeaway
Art.140- <i>ter</i>	Azione rappresentativa nazionale	Si tratta dell'azione rappresentativa che viene promossa avanti al giudice italiano da un'associazione di consumatori o utenti (iscritta all'elenco di cui all'Art. 137 Cod. Cons.) o da organismi pubblici indipendenti nazionali.
Art.140- <i>ter</i>	Azione rappresentativa transfrontaliera	Si tratta dell'azione rappresentativa che può essere promossa avanti a: <ul style="list-style-type: none">– giudice italiano, da uno o più enti legittimati di altri Stati Membri (iscritti all'elenco unico di cui all'Art. 5 della Direttiva, redatto dalla Commissione europea);– giudice di un altro Stato Membro, da un ente legittimato (iscritto all'elenco speciale di cui agli Artt. 137 e 140-<i>quinquies</i>), anche unitamente a enti legittimati di altri Stati Membri, se la violazione lede (o può ledere) consumatori di diversi Stati Membri. Per la qualificazione dell'azione come transfrontaliera, non rileva la sede dell'impresa convenuta, bensì il fatto che la stessa venga avviata in uno Stato Membro diverso da quello in cui l'ente legittimato è stato designato.
Art.140- <i>ter</i>	Legittimati attivi e passivi delle azioni rappresentative	Le azioni rappresentative sono a disposizione dei soli enti legittimati. Quanto ai destinatari, questi comprendono tutte le persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private, che agiscono per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, anche tramite un altro soggetto che opera in loro nome e/o per loro conto.

Codice del Consumo	Highlights	Takeaway
Art.140-ter e Allegato II-septies del Decreto	Ambito di applicazione delle azioni rappresentative	Le azioni rappresentative costituiscono un rimedio alle violazioni delle disposizioni di diritto dell'Unione Europea incluse nell'Allegato II-septies del Decreto. Si tratta di circa 70 atti legislativi, tra regolamenti e direttive, che ricomprendono – ad esempio – norme in tema di tutela dei consumatori, responsabilità da prodotto, commercio elettronico, commercializzazione a distanza di servizi finanziari, trasporto aereo e ferroviario, GDPR e <i>data protection</i> , medicinali e dispositivi medici, pratiche commerciali scorrette. Il campo di applicazione è dunque molto vasto ed è destinato ad ampliarsi man mano che vi verranno integrate nuove disposizioni di matrice europea.
Artt.140-septies/octies/nonies	Oggetto delle azioni rappresentative	Le azioni rappresentative mirano all'adozione di provvedimenti di tipo: <ul style="list-style-type: none"> – inibitorio, volti a far cessare oppure vietare le condotte in violazione delle norme comunitarie. In questo caso il regime probatorio è semplificato, posto che l'ente legittimato non è tenuto a dare prova né della colpa o del dolo del destinatario dell'azione, né delle perdite o dei danni patiti dai singoli consumatori interessati. È inoltre possibile ottenere tutela cautelare in caso ricorrano giusti motivi di urgenza; – risarcitorio, volti a rimediare alle conseguenze ingiuste che la violazione delle norme comunitarie ha comportato per il consumatore. Può trattarsi di indennizzo, riparazione, sostituzione, riduzione o rimborso del prezzo pagato.



Stato dell'arte in Europa



Ad oggi solo alcuni Stati Membri hanno recepito la Direttiva, mentre molti di essi stanno ancora lavorando alle leggi di trasposizione delle norme comunitarie, che dovranno in ogni caso essere efficaci dal 25 giugno 2023. Per un quadro analitico dello stato dell'arte nell'Unione Europea, vi invitiamo a rivolgervi al team ***Class Actions and Group Litigation*** che potrà fornire supporto in relazione a quesiti specifici.

Key contacts

Massimo Greco

Partner – Italy

Tel +39 02 2904 9402

massimo.greco@allenoverly.com

Amilcare Sada

Partner – Italy

Tel +39 02 2904 9633

amilcare.sada@allenoverly.com

Martina Rossi

Senior Associate – Italy

Tel +39 02 2904 9403

martina.rossi@allenoverly.com

Valentina Barbanti

PSL Counsel – Know How – Italy

Tel +39 06 6842 7511

valentina.barbanti@allenoverly.com